



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 22 aprile 2011 n.61

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di definire i requisiti necessari a partire dall'anno scolastico 2011/2012 per l'iscrizione alle graduatorie per l'insegnamento nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore e all'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Elementare ed Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e grado e riconoscere il corso di formazione attivato con Decreto Delegato n.127/2010 quale titolo abilitante all'insegnamento, tenuto conto della imminente scadenza per la presentazione delle domande per l'iscrizione alle graduatorie da parte degli aspiranti all'insegnamento;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 26 adottata nella seduta del 12 aprile 2011;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 3 MAGGIO 2007 N. 57 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE ED EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art.1

Il Corso di Formazione per aspiranti insegnanti di Scuola Media Inferiore e Scuola Secondaria Superiore, Lingua Inglese nella Scuola Elementare ed Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e grado, attivato con Decreto Delegato 23 luglio 2010 n.127, è abilitante all'insegnamento. Tale corso non dà luogo all'assegnazione di punteggio per titolo di cultura.

Art.2

Dall'anno scolastico 2011/2012 possono iscriversi alle graduatorie per l'insegnamento nella Scuola Media Inferiore e Secondaria Superiore e per l'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare e per Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e grado, anche coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui alla Legge 17 settembre 1993 n.106, alla Legge 26 giugno 2003 n.85, alla Legge 25 febbraio 1998 n.39, al Decreto 8 giugno 1998 n.71, al Decreto 7 giugno 2002 n.71, all'Allegato B della Legge 3 maggio 2007 n.57, all'Allegato A del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.72, congiuntamente al Corso di Formazione abilitante all'insegnamento di cui al precedente art.1.

Al personale in possesso del Corso di Formazione di cui al 1° comma dell'art.1 viene attribuito il punteggio per il servizio prestato sulla base delle specifiche graduatorie.

Eventuale servizio prestato prima del conseguimento del Corso di Formazione di cui all'art.1 del presente decreto - legge non dà luogo all'assegnazione di punteggio di servizio.

Art.3

Per gli aspiranti ad incarichi e supplenze che si iscrivono in graduatoria sulla base dei titoli di studio di vecchio ordinamento previsti dalla Legge 17 settembre 1993 n.106, dalla Legge 26 giugno 2003 n.85, dalla Legge 25 febbraio 1998 n.39, dal Decreto 8 giugno 1998 n.71, dal Decreto 7 giugno 2002 n.71, congiuntamente al Corso di Formazione di cui al precedente art.1, è applicata la Tabella C allegata alla Legge 17 luglio 1979 n.41.

Per coloro che si iscrivono in graduatoria sulla base dei titoli di studio previsti dall'Allegato B alla Legge 3 maggio 2007 n.57 e dall'Allegato A al Decreto Delegato del 19 giugno 2009 n.72, congiuntamente al Corso di Formazione di cui al precedente art.1, è applicata la Tabella di cui all'Allegato C alla Legge 3 maggio 2007 n.57, nonchè il Decreto Delegato 24 giugno 2010 n.116, così come integrato dal successivo art.4.

Art.4

Il Decreto Delegato del 24 giugno 2010 n.116 è così integrato:

“3. Al titolo di laurea necessario per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento nella Scuola Media Inferiore e Secondaria Superiore e per l'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare e per Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e grado, congiuntamente al Corso di Formazione abilitante all'insegnamento attivato dal Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi di San Marino, per ogni voto superiore a 77/110 e fino a 110/110: Puntì 1.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 aprile 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta